



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

PRESIDENZA

PROCURA GENERALE

Linee guida: COVID 2019 - D.L. 8 marzo 2020 n. 11 - DPCM 9 marzo 2020

Le disposizioni di cui al Decreto Legge 8/03/2020, n. 11 e quelle in data odierna del DPCM impongono l'urgenza di linee guida relative alla prima fase di regolamentazione delle udienze, vieppiù in un distretto ad altissimo tasso di mobilità come quello del circondario nisseno.

È di essenziale importanza ai fini del contenimento del contagio, avuto riguardo all'ultimo DCPM, regolare la presenza in ufficio favorendo l'attivazione di postazioni telematiche, limitando l'accesso del pubblico alle segreterie e cancellerie e istituendo, quanto alla magistratura togata, nel periodo di sospensione delle udienze compreso dal 9/03/2020 al 23/03/2020 ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.L. 8/03/2020, n. 11, compatibilmente con la tipologia degli affari giudiziari da trattare, un presidio funzionale a consentire il rinvio d'ufficio secondo le cogenti prescrizioni del decreto.

Si impone per i Dirigenti amministrativi, in questo primo periodo, l'eventuale istituzione di presidi consentendo al personale la possibilità dell'opzione in "smart working" o, comunque, la permanenza domiciliare con l'opzione per ferie arretrate, riposi compensativi, congedi parentali o permessi connessi alla fruizione di benefici di cui siano eventualmente titolari.

I soggetti immunodepressi o con patologie tumorali certificate, se vi sia un'indicazione in tal senso dell'autorità sanitaria, devono rimanere nel proprio domicilio.

Quanto alle cancellerie e segreterie si raccomanda a tutti i capi degli Uffici e ai Dirigenti Amministrativi del distretto di modulare l'accesso replicando il modulo organizzativo selezionato dalla Presidenza della Corte e dalla Procura Generale con note in data odierna.

È stato introdotto, con efficacia immediata, con Decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 ("Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria") il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e penali e, nella sostanza, un «periodo cuscinetto», che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020.

In questo periodo – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.

Il rinvio verrà comunicato mediante affissione del relativo decreto alla porta dell'aula di udienza nonché, per gli affari penali, attraverso comunicazione via PEC ai difensori e agli imputati ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis c.p.p. e, per il settore civile, parimenti via PEC, causa per causa, ai procuratori delle parti.

Durante il periodo che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

L'art. l, comma l, del predetto decreto-legge n. 11 del 2020 ha disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze penali sino al 22 marzo 2020, ad eccezione delle:

- udienze di convalida dell'arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.;
- udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti;
- udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p.

La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal Presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Il periodo "cuscinetto", ferma restando la trattazione degli affari sopra elencati, consentirà al Presidente della Corte d'Appello, d'intesa con il Procuratore Generale, di avere sufficiente tempo per realizzare misure organizzative ad hoc, che saranno efficaci fino al 31 maggio 2020.

In tale periodo, pertanto, con sostanziale assimilazione a quanto si prevede nel periodo feriale, non si celebrano udienze, fatta eccezione di quelle dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (dal 9 al 22 marzo 2020) scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p. e quelle nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive.

Tutti i procedimenti già fissati, come già chiarito, saranno rinviati d'ufficio a data che individuerà il Presidente di sezione, anche all'esito di ricognizione dei procedimenti, in ragione soprattutto della verifica relativa alla sussumibilità degli affari nelle tipologie non rientranti tra quelli differibili o, comunque, suscettibili di opzione per la trattazione o tali da presentare connotazione di urgenza ai sensi del comma 3 del decreto legge.

La partecipazione delle persone detenute o internate o in stato di custodia cautelare sarà assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o collegamento da remoto secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 2 e secondo le modalità nella predetta norma previste.

Rimangono ferme per i procedimenti di gravame le disposizioni di cui al protocollo stipulato in data 3 dicembre 2019 per il concordato in appello.

Al fine di evitare un'impasse gestionale complesso per i Presidenti di sezione e, soprattutto, per le cancellerie penali, per i procedimenti che, su richiesta delle parti, sono suscettibili di trattazione sarà cura delle Direzioni delle Case Circondariali interessate interpellare i detenuti comunicando tre giorni prima dell'udienza "se vi è richiesta espressa della trattazione del procedimento".

Al relativo adempimento provvederà il Presidente designato per il periodo "cuscinetto", sulla base delle indicazioni del Presidente di sezione e del suo schema organizzativo.

La misura è essenziale anche al fine di consentire l'eventuale collegamento in video conferenza.

Nell'ipotesi di processi con imputati detenuti, già incardinati, laddove richiesta la trattazione, il processo sarà trattato dal collegio già costituito e a porte chiuse, con limitazione della presenza alle parti processuali senza stagisti o tirocinanti.

Rimane ferma la possibilità, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, lett. g), n. 2, lettere da a) a d), che i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori possano richiedere, anche senza previo interpello della casa circondariale, che si proceda comunque alla trattazione nonostante il rinvio *ex lege*, presentando, con le forme di comunicazione più idonee, anche tramite PEC, la relativa istanza.

Nel periodo cuscinetto l'esame degli affari urgenti sarà assicurato da un Collegio costituito per la trattazione degli affari, designato dal Capo dell'ufficio, sentiti i magistrati.

Anche con riguardo al settore civile tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono rinviate di ufficio.

Fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio e quindi saranno normalmente tenute le udienze:

- nelle cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

I Presidenti delle sezioni civili del distretto assicureranno attraverso i propri schemi organizzativi le modalità di trattazione degli affari.

Il decreto legge prevede anche che, dall'8 marzo e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo.

'Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Si ribadisce che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, c.p.p., a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto richiamato e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Per quanto riguarda gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della normativa vigente.

Inoltre, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018.

Caltanissetta, 10 marzo 2020

Il Procuratore Generale

Lia Sava

Il Presidente della Corte

Maria Grazia Vagliasindi

Mona Jona Jellen noti

5